

SENTENZA N.455

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma della Legge n. 1/1970 (Legge finanziaria) della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria), promosso dal Comune di Trento contro la Provincia autonoma di Trento ed altra, iscritta al n. 13 del Registro del 13 ottobre 1989 dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, con ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/la s

Visti gli atti di costituzione del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento; udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Antonio Stella; uditi gli avvocati Paolo Stella Richter per il Comune di Trento e Stefano Basso per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento ha adottato l'attuale giudizio nel corso di una controversia promossa dal Comune di Trento contro la Provincia autonoma di Trento allo scopo di: a) accertare che g

Servizio sanitario provinciale; b) dichiarare che la somma pagata alla Casa di riposo dal Comune ricorrente per il ricovero della Signora Adelia Bonvecchio costituisce un'ingiusta spesa per la Provincia autonoma di Trento e, per essa, della Unità sanitaria locale competente; c) conseguentemente, condannare in solido queste ultime al pagamento della predetta somma.

Il giudice a quo, dopo aver respinto con separata sentenza il ricorso dei ricorrenti, nel quale chiedeva di dichiarare che spettassero al Servizio sanitario provinciale gli oneri del ricovero nelle case di riposo degli anziani non autosufficienti per le prestazioni di natura non sanitaria, ha sospeso il giudizio relativo agli altri capi del ricorso, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della Legge 15 marzo 1983, n. 6, nella parte in cui, nel disporre che le Unità sanitarie locali assumono a proprio carico la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria per le persone anziane non autosufficienti ricoverate in casa di riposo, prevede che stabilisca, in base ad appositi parametri, i limiti riferiti al numero delle persone ricoverate pro-capite, entro i quali le Unità sanitarie locali assumono l'anzidetta spesa.

Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrasterebbero, con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. Quest'ultimo articolo, infatti, garantirebbe il vero e proprio diritto soggettivo, di natura costituzionale, ad ottenere le prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, per il quale il diritto soggettivo perfetto, non potrebbe essere sacrificato da norme che subordinano il godimento alle disponibilità organizzative e finanziarie dei Comuni, che potrebbe esser trasformato in una pretesa eventuale e aleatoria in conseguenza di interventi surrogatori di altri enti (nella specie il Comune) non onerati giuridicamente per le relative prestazioni.

In secondo luogo, la stessa norma impugnata violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal momento che il principio di eguaglianza risulterebbe leso dal fatto che i ricoverati contemplati dalla suddetta norma del medesimo livello di prestazioni sanitarie alla generalità dei cittadini e, in particolare, ad altri anziani non autosufficienti, sono sottoposti a condizioni soggettive diverse da quelle conducenti al ricovero in caso di riposo domiciliare di assistenza sanitaria alternativa (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera), mentre non sono limitazioni finanziarie previste nella norma censurata.

Infine, in base a considerazioni analoghe, lo stesso giudice a quo prospetta la violazione delle norme impugnate, dell'art. 116, primo comma, della Costituzione e dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal momento che risulterebbe violato il principio fondamentale enunciato dagli artt. 1, 19 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 91, che garantisce, da un lato, la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e dall'altro, la parità nei livelli delle prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini, e, in particolare, la parità di prestazioni sanitarie locali.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che nella somma (lire 2.000.000) pagata dal Comune di Trento alla Casa di riposo e pretesa in restituzione sarebbe ri-

(legittimamente gravanti sul bilancio comunale a seguito di quanto deciso con quota di spesa sanitaria non sostenuta direttamente dalla Unità sanitaria parametri limitativi, riferiti ai numeri dei posti letto e alla spesa pro-capite provinciale con la delibera n. 5663 del 1983 e con le altre delibere succedute al concorso l'Unità sanitaria locale al pagamento della retta per il ricovero contestato, non si potrebbe dubitare, a parere del giudice a quo, che su tale questione le limitazioni stabilite in base alla disposizione impugnata, di modo che, anche in caso di rimborso della quota anticipata per prestazioni di carattere sanitario (costituenti il giudizio a quo) il Comune di Trento dovrebbe preliminarmente conseguire la cancellazione della spesa censurata, sulla quale si fonda il potere della Giunta provinciale di porre le limitazioni).

2.- Il Comune di Trento, attore nel giudizio a quo, si è costituito solo con la presente, non ha propri tutti gli argomenti addotti nell'ordinanza di rimessione.

3.- Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano dichiarate irrilevanti e, comunque, infondate.

A sostegno della richiesta relativa all'inammissibilità delle questioni, innanzitutto, che la rilevanza è soltanto affermata dal giudice a quo, ma non vengono posti a base della stessa fatti tutt'altro che provati, come ad esempio che l'importo rivendicato dal Comune rientri sicuramente anche una quota di spesa sanitaria. Secondo luogo, oltre a essere vaga e indeterminata, la valutazione della rilevanza delle questioni è soltanto in via ipotetica, nel senso che le norme impuginate "sembrano" essere tali da rendere il costo di determinate prestazioni possa essere sostenuto dal Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, conclude la Provincia sul punto, l'irrilevanza delle questioni si deduce dalla stessa ordinanza di rimessione. Le questioni relative all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, avrebbero potuto essere sollevate dopo che lo stesso giudice a quo, con sentenza del 1985, separatamente, aveva respinto le richieste imperviate su quel comma dichiarando infondate le relative questioni di costituzionalità. Mentre, le questioni relative all'art. 6, secondo comma, dello stesso articolo, considerato che le contestazioni del Comune di Trento relative ai limiti di spesa riferiti al numero delle persone assistibili e non anche quelli relativi al costo delle prestazioni sanitarie, sarebbero anche per questa parte irrilevanti, dal momento che, con la stessa ordinanza di rimessione, l'Unità sanitaria locale ha provveduto a pagare almeno una quota di spesa sanitaria, mostrando così di non aver escluso l'assistenza della cui spesa si dicono beneficiari delle prestazioni sanitarie in questione.

Quanto al merito, la Provincia, attraverso un esame della disciplina statale in particolare dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'atto di indagine approvato con D.P.C.M. 8 agosto 1985, deduce che i ricoveri di persone non autonome non rientrerebbero integralmente fra le attività esclusivamente sanitarie, ma che, in quanto connesse con le attività socio-assistenziali (le quali sono a carico dello Stato nazionale), non essendo dirette, come richiede la predetta disciplina, in via prevalente "alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbos non curabili", esse non sono ammissibili al finanziamento statale.

quali, continua la Provincia, a norma dell'art. 6 del citato atto di indirizzo e contro le spese assistenziali (non imputabili al fondo sanitario) e spese sanitarie dovute a forfaitario e proporzionale all'incidenza della tutela sanitaria su quella assistenziale partecipazione da parte dei cittadini".

Anche alla luce della suddetta disciplina, la Provincia contesta l'assunto secondo il quale l'impugnato art. 6 comporta sia l'eventuale esclusione, per eccezione di riserva, di anziani non autosufficienti dai posti letto delle case di riposo del Servizio sanitario, sia la possibilità che il suddetto Servizio non si accoli le prestazioni sanitarie rese nelle anzidette case di riposo. Ad avviso della Provincia, i limiti previsti dalla disposizione impugnata (cioè quello relativo al numero dei soggetti assistibili riferito al costo pro-capite) non costituirebbero limiti operanti nei confronti del fondo sanitario, ma servirebbero a stabilire un "tetto" dei soggetti assistibili, ma servirebbero invece a stabilire il quantum complessivo del fondo sanitario da destinare agli anziani, permettendo alla Giunta provinciale di operare il riparto delle quote di quel fondo in proporzione al numero (presuntivo) dei ricoverati e in relazione agli oneri che ogni casa di riposo è in grado di garantire dati certi costi per le unità assistite. In questa interpretazione, che la Provincia ha seguito in tutte le deliberazioni della Giunta provinciale impugnata (v. deliberazioni nn. 5663/83, 9741/84, 3650/86, 5010/87), ha portato la Provincia stessa a includere tra le "prestazioni sanitarie" di cui all'impugnato art. 6 anche quelle che lo sono in senso stretto, anche attività "di rilievo sanitario connesse con le prestazioni assistenziali" o non disgiungibili da queste ultime e, persino attività assistenziali, con un impegno finanziario molto superiore alla quota riferita alle prestazioni propriamente sanitarie. In ogni caso, conclude la Provincia, ove in ipotesi astratta si superassero i limiti prefissati, si potrà avere nell'immediato una riduzione della quota di intervento finanziario provinciale in relazione a ciascun ospite, con la conseguente maggiorazione della retta di ricovero posta a carico degli assistiti o, ricorrendo al Comune: maggiorazione che, in ogni caso, non può arrivare a incidere sulle prestazioni sanitarie, che resta sempre a carico della Provincia.

Da ultimo, la Provincia sottolinea che, in relazione all'ipotesi dedotta in giudizio, parlare, come fa l'ordinanza di rimessione, di un diritto soggettivo "perfetto" alle prestazioni sanitarie del Servizio nazionale, per il fatto che le case di riposo e l'assistenza assistenziale erogata ai sensi delle disposizioni impugnate si collocherebbero al di fuori del Servizio sanitario nazionale, pur se sono collegate ad esso. Di modo che il cittadino riguardo alle prestazioni sanitarie offerte dalle case di riposo potrebbe non essere tutelato in termini di garanzia delle prestazioni e di tendenziale gratuità delle stesse, se non assicurata direttamente dalle strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

4.- In prossimità dell'udienza il Comune di Trento ha presentato un'ampio numero di argomenti a favore della rilevanza e della fondatezza delle questioni sollevate.

Riguardo alla rilevanza dell'estensione della questione di costituzionalità dell'art. 6 del citato atto di indirizzo e contro le spese assistenziali (non imputabili al fondo sanitario) e spese sanitarie dovute a forfaitario e proporzionale all'incidenza della tutela sanitaria su quella assistenziale partecipazione da parte dei cittadini".

Nel merito il Comune, dopo aver sottolineato la non pertinenza delle adde relative agli atti di amministrazione attiva della Giunta provinciale (peraltro dedotto nel giudizio a quo) che avrebbero evitato la lesione del diritto all'assistenza "modificando" il significato della norma impugnata, afferma che la questione costituzionale è se la norma impugnata, per quel che dice, contrasta con il diritto alla salute, garantito dagli artt. 32 della Costituzione e degli artt. 1, 3 e 19 della legge tale diritto, secondo il Comune, sussiste anche in relazione al ricovero nelle case si deve escludere che si tratti di un interesse legittimo la cui soddisfazione dipende organizzativi e finanziarie del Servizio sanitario pubblico, sia perchè l'accertamento anziano non autosufficiente e il ricovero nelle case di riposo sono decisi dallo l'Unità sanitaria locale competente per territorio e prescindono dalla volontà apparrebbe arbitraria la postulazione della Provincia relativa alla diversità essere assicurata al cittadino dalle case di riposo rispetto a quella accorda Servizio sanitario).

Considerato in diritto

In via pregiudiziale la Provincia autonoma di Trento eccepisce l'irricelevanza della questione sollevata sotto svariati profili.

Al fine di decidere le numerose eccezioni d'irrilevanza proposte dalla Provincia di Trento occorre ripercorrere sinteticamente le vicende del giudizio a quo. Adito allo scopo di accertare se gli oneri conseguenti al ricovero nelle case di riposo autosufficienti spettino in via esclusiva al Servizio sanitario provinciale e sanitaria locale competente per territorio, nonché allo scopo di ottenere quest'ultima della somma pagata dal ricorrente per le prestazioni erogate a lui presso la casa di riposo civica di Trento, il giudice rimettente ha applicato la legge provinciale n. 6 del 1983, il quale prevede, al primo comma, che <in attesa del piano sanitario provinciale le Unità sanitarie locali assumono a proprio carico, le direttive di cui al successivo comma e sulla base di convenzioni con gli enti interessate, la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone autosufficienti ricoverate in case di riposo>.

In base a tale disposizione legislativa il giudice rimettente ha innanzitutto emesso un provvedimento parziale con la quale ha respinto la richiesta del Comune ricorrente per quanto concerne le somme pagate a titolo di prestazioni <alberghiere> o comunque di natura assistenziale, poichè la disposizione di legge appena ricordata pone a carico delle Unità sanitarie locali soltanto le spese inerenti alle prestazioni sanitarie. In relazione a questo provvedimento il giudice a quo ha ritenuto di non poter definire il giudizio in mancanza della parte di questa Corte di cui è in discussione la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 1983. Egli, infatti, sospetta che tale disposizione sia in contrasto con la Costituzione (art. 32 della Costituzione), con i principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale (artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge n. 30 del 1978) e con il principio costituzionale di eguaglianza, la previsione, contenuta nell'impugnato, che le prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo alle persone anziane ricoverate siano poste a carico delle Unità sanitarie locali, non già integralmente a carico della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce in riferimento al numero delle persone assistibili e ricoverabili.

2.1.-Secondo una prima eccezione presentata dalla Provincia autonoma di Trento, la questione di costituzionalità proposta dal giudice a quo non sarebbe affatto attuale, ma sarebbe meramente ipotetica.

In realtà così non è, poichè il giudice a quo, nel suo libero apprezzamento del giudizio amministrativo, ha rilevato che, avendo la convenuta Unità sanitaria locale pagato circa un terzo al pagamento della retta per il ricovero, non si possono non ritenere che le somme pagate dal Comune di Trento per le prestazioni sanitarie, se pur limitate dalle disposizioni della Provincia con le delibere applicative dell'impugnato, non sono a carico della Provincia, ma a carico delle Unità sanitarie locali. Il giudice a quo, poichè il Comune ricorrente chiede anche il rimborso delle prestazioni di carattere sanitario e non coperte dal pagamento effettuato dall'impugnato, ritiene che la questione di costituzionalità sia attuale. La parte di questa Corte di cui è in discussione la legittimità costituzionale del potere di limitazione attribuito alla Provincia per quanto attiene il concorso finanziario delle Unità sanitarie locali è attuale.

Non vi può esser dubbio, dunque, che la rilevanza della questione adeguatamente motivata. Essa, inoltre, non risulta del tutto ipotetica rispetto al giudizio, nel senso che non è tale da indurre a ritenere che la previsione del potere provinciale di limitazione non possa avere la minima applicazione nel caso a quo.

2.2. - Con una seconda eccezione di inammissibilità la Provincia autonoma di Trento ha dichiarato l'irrelevanza della questione relativa al primo comma dell'impugnato art. 6, con il quale il giudice a quo, nell'adottare la sentenza parziale precedentemente ricordata, ha respinto le richieste relative all'anzidetto primo comma pronunciando la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

In realtà, l'effetto preclusivo prospettato dalla Provincia di Trento non è un semplice fatto che non è vero che il giudice a quo abbia definito con l'accertamento di tutte le questioni relative al primo comma. Con tale decisione, infatti, il Tribunale amministrativo di Trento ha respinto il ricorso del Comune per quanto attiene alle spese dovute per le prestazioni di natura non sanitaria o socio-assistenziale, manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale. Non può avere un effetto di preclusione nei confronti delle questioni di costituzionalità dell'assunzione delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie, le quali sono nell'oggetto della medesima decisione.

Per tali motivi, non può essere censurato il coinvolgimento dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale n. 6 del 1983 nella questione di legittimità costituzionale sollevata dalla rimessione in questione, dal momento che è proprio in quel comma che è contenuta la norma per la quale <le Unità Sanitarie Locali assumono a proprio carico, entro i limiti fissati dal bilancio, le spese per le prestazioni di natura sanitaria delle persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo>.

E, considerato che il giudice a quo contesta la legittimità costituzionale della limitazione della Provincia di limitare l'assunzione a carico del proprio bilancio delle spese delle prestazioni sanitarie erogate agli anziani <non autosufficienti> ricoverati nelle case di riposo, il motivo dell'impugnazione ora discussa è stato individuato non solo nel primo comma, con il quale si ammette la limitabilità dell'assunzione a carico della Provincia delle prestazioni sanitarie, ma anche nel secondo comma, il quale, svolgendo la precedente disposizione, attribuisce quel potere di limitazione alla Giunta provinciale e lo subordina a una parità di numero delle persone assistibili e al costo procapite.

2.3.-Infine, va pure rigettata un'ulteriore eccezione di inammissibilità proposta dalla Provincia di Trento, per la quale, sul presupposto che nel giudizio a quo sia venuto in rilievo un limite numerico, e non già quello riferito al costo pro-capite, dovrebbe considerarsi infondata la questione relativa ai limiti attinenti al costo pro-capite, ma anche ogni altra questione, dal momento che l'aver provveduto l'Unità sanitaria locale ad assumersi almeno una parte delle prestazioni sanitarie dimostrerebbe che l'assistita di cui è causa nel giudizio a quo non sa

Anche in questo caso il presupposto sul quale si basa l'eccezione es-
Secondo l'impugnato art. 6, il limite entro il quale l'Unità sanitaria lo
conseguente alle ricordate prestazioni sanitarie viene fissato dalla giunta
programmazione finanziaria sulla base di una duplice previsione: il numero p
<non autosufficienti> che nell'anno finanziario considerato usufruirà delle
erogate dalle case di riposo e il costo preventivato che l'amministrazione eroga
ricoverato bisognoso di prestazioni sanitarie in relazione a un determinat
attività (mediche, infermieristiche, rieducative, etc.) da garantire. Poichè
costituiscono i criteri, legislativamente prestabiliti, per la quantificazione del
della Provincia ai fini dell'integrazione del fondo sanitario provinciale e
finanziamenti tra i singoli enti erogatori, essi sono praticamente inscind
l'impegno finanziario, tanto nel suo complesso quanto nelle singole quote da di
erogatori, non può esser determinato che attraverso la moltiplicazione degli i
agli assistibili previsti con quelli concernenti la spesa pro- capite stimata.

Nè il fatto che l'Unità sanitaria locale si sia assunta almeno una parte
relativa all'assistita di cui è questione nel giudizio a quo può essere consi
elemento da cui dedurre l'irrilevanza della questione di legittimità costitu
momento che la decisione sulla costituzionalità della previsione legislativa di
parte del Servizio sanitario provinciale delle spese dovute per le prestazioni
anziani <non autosufficienti> ricoverati nelle case di riposo è indubbiamente
alla risoluzione della questione di merito se la restante parte della spesa
accollata all'Unità sanitaria locale o al Comune di Trento.

3.-Non fondata è, in ogni caso, la questione di legittimità costituziona
secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 19
prevede che l'assunzione a carico dell'Unità sanitaria locale delle spese cor
sanitarie erogate ad anziani <non autosufficienti> ricoverati nelle case di ripos
sulla base di parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-

Le censure prospettate dal giudice a quo si basano sull'argomento che il
soggettivo perfetto costituzionalmente garantito - come il diritto alla salute -
diritto a ottenere le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazional
sacrificato o, comunque, subordinato a limiti derivanti dalle risorse organizza
disposizione del sistema sanitario pubblico.

Su tale base il giudice rimettente ravvisa il possibile contrasto delle dispo
l'art. 32, primo comma, della Costituzione e, nello stesso tempo, con i princ
legislazione statale in materia di erogazione dei servizi sanitari (art. 116 della
artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, in connes
secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Inoltre, sempre su
addotto in via principale, lo stesso giudice a quo prospetta la possibile vi
costituzionale di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione), dal

danno degli anziani <non autosufficienti> ivi contemplati nei confronti della appartenenti alla medesima categoria e, in particolare, di quelli che usufruiscono di assistenza sanitaria diversa dal ricovero nelle case di riposo.

L'argomento sul quale il giudice a quo basa le sue censure d'illegittimità è essere condiviso, poichè i principi più volte affermati da questa Corte sul particolare, sul diritto a ottenere prestazioni sanitarie portano a conclusioni di tipo di attività disciplinate dalle disposizioni impugnate.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, riconosciuto e garantito dall'art. 32 della Costituzione come un <diritto primario (...) impone piena ed esaustiva tutela> (v. [sent. n. 992 del 1988](#), nonché [sentt. n. 1986, 559 del 1987, 1011 del 1988, 298 e 307 del 1990](#)). Questa tutela, in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo, l'ordinamento costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce. In questa Corte ha affermato che, considerato sotto il profilo della difesa dell'integrità della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive della salute è un diritto erga omnes, immediatamente garantito dalla Costituzione e, come tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti (v. [sentt. nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987](#)). Nello stesso tempo, la Corte ha affermato che, considerato sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla <determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione> della relazione tra il legislatore ordinario (v. [sent. n. 142 del 1982](#), nonché [sentt. nn. 81 del 1966, 1011 del 1982, 212 e 226 del 1983, 342 del 1985, 1011 del 1988](#)).

Quest'ultima dimensione del diritto alla salute, che è quella concernente la costituzionalità in esame, comporta che, al pari di ogni diritto a prestazioni sanitarie, essendo basato su norme costituzionali di carattere imperativo di un determinato fine da raggiungere, è garantito a ogni persona. Il diritto costituzionale è condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario effettua, nel bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionali, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (v. [sent. n. 142 del 1982, 212 del 1983 e 1011 del 1988](#)). Questo principio, che è comune all'ordinamento costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una degradazione assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa, ma comporta che l'attuazione del diritto costituzionalmente obbligatorio, di un determinato bene (la salute) avvenga grazie a un ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela. La possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la attuazione del diritto costituzionale è pur sempre soggetto al sindacato di questa Corte nelle confronti dell'uso della discrezionalità legislativa (v., da ultimo, [sentt. nn. 27 del 1975, 212 del 1983, 1011 del 1988](#)).

Corte ([sentt. nn. 103 del 1977](#), [175 del 1982](#)), secondo la quale ogni persona in condizioni obiettive stabilite dalla legislazione sull'erogazione dei servizi incondizionato diritto> a fruire delle prestazioni sanitarie erogabili, a norma del diritto pubblico a favore dei cittadini.

4.-La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in pari modo a ogni cittadino, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, garantisce le prestazioni preordinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dalla legge. La stessa normativa stabilisce che oltre alle prestazioni assicurate in condizioni di eguaglianza dal Servizio sanitario nazionale, le regioni o le province autonome possano garantire ai propri cittadini prestazioni sanitarie semprechè siano previste con legge nel rispetto dei principi costituzionali prima di essere a carico del bilancio della regione o della provincia autonoma interessate (v. art. 1 della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Le prestazioni sanitarie disciplinate dalle disposizioni impugnate non sono erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma costituiscono attività aggiuntive e sono finanziate dalla Provincia autonoma di Trento a beneficio degli anziani <non autosufficienti> nelle case di riposo ubicate nel proprio territorio. Tanto che, a copertura finanziaria delle stesse, l'art. 6 della legge impugnata stabilisce, al terzo comma, un'integrazione del bilancio sanitario provinciale di parte corrente <ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1982, n. 2>, cioè ai sensi della disposizione che permette alla Provincia autonoma di Trento di utilizzare il fondo sanitario provinciale, per la parte corrente, con apporti finanziari e con le assegnazioni operate dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, anche rispetto alle prestazioni sanitarie aggiuntive previste dalla legge della Provincia autonoma di Trento, le province autonome valgono i principi precedentemente ricordati: in particolare, lo Stato è tenuto a svolgere le norme costituzionali sul diritto a trattamenti sanitari è tenuto, a proteggere l'interesse protetto con altri beni giuridici parimenti tutelati, ad osservare una modalità di attuazione dipendente dalla obiettiva considerazione delle risorse organizzative e della loro disposizione. E, poichè i parametri previsti dalle disposizioni impugnate (relativi all'assistenza assistibili dalle case di riposo e il relativo costo pro-capite preventivato) tengono conto dei principi appena enunciati, si dimostra erronea la premessa stessa sulla quale si fonda l'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo e, in particolare, la pretesa che il diritto a prestazioni sanitarie è un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie e al modo di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizione sul bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza in data 15 gennaio 1984, del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento in riferimento agli art.

Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, della legge 30 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cassazione, il 16/10/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 16/10/90.

